



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

A:
Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it

Regione Piemonte
SEREMI Servizio di riferimento regionale di
Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione
e il controllo delle malattie infettive
ASL AL
cpasqualini@aslal.it

Regione Liguria
Azienda sanitaria Regione Liguria
protocollo@pec.alisaliguria.it

CC:
Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

Oggetto: Risposta a quesiti posto dalle Regioni Liguria, Piemonte e Lombardia in merito all'applicazione della circolare 0003787-31/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo"

La circolare n 3787 del 31/01/2021 "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo" prevede di dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio di esposizione. Come da indicazioni ECDC ("Contact tracing: public health management of persons, including healthcare workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update," 18 November 2020. Stockholm: ECDC; 2020) per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.

In merito a tale definizione le Regioni Lombardia, Liguria e Piemonte sollevano i seguenti aspetti da discutere:

- ne conseguirebbe dunque che l'operatore sanitario vaccinato e con DPI adeguati che si prende cura di un paziente infettato con una nuova variante SARSCoV-2 dovrebbe essere posto in quarantena e la raccomandazione renderebbe impossibile l'assistenza di un paziente infettato con una nuova variante SARSCoV-2;
- la quarantena è, inoltre, raccomandata per il personale di laboratorio che manipolasse campioni positivi per nuove varianti SARSCoV-2, seppur provvisto di DPI raccomandati e la raccomandazione renderebbe impossibile l'attività di laboratorio per la diagnostica COVID19.

La Regione Lombardia chiede se tale indicazione di sorveglianza in caso di contatto ospedaliero, adeguatamente provvisto dei DPI raccomandati, sia da intendersi limitata alla esecuzione del test molecolare attivando, in caso di negatività, una sorveglianza stretta per il monitoraggio dell'eventuale contagio (screening dei sintomi; effettuazione cadenzata di tamponi) mantenendo però il soggetto al lavoro.

In risposta a tali quesiti si riporta che l'esonero dalla quarantena con sorveglianza attiva per gli operatori sanitari e i soggetti adibiti a servizi pubblici essenziali che siano "contatti stretti" di casi confermati è tuttora operante in ragione della vigenza dell'art. 14 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35."

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020 ripropone la misura della sorveglianza sanitaria, nei seguenti termini:

“2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: [...] d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiani”.

Tuttavia, l'art. 14, rubricato "Sorveglianza sanitaria", del D.L. n. 18/2020 espressamente prevede che:

"1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, non si applica:

- a) agli operatori sanitari;
- b) agli operatori dei servizi pubblici essenziali;
- c) ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori".

2. I lavoratori di cui al presente articolo, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19".

Pertanto anche ai contatti "a basso rischio", che siano operatori sanitari o altre persone che forniscono assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto dei DPI raccomandati, non si applica la misura della quarantena bensì la sorveglianza sanitaria come da art. 14 del D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 1, comma 2, lett d), D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

IL DIRETTORE GENERALE

** f.to Dott. Giovanni Rezza*

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Dott.ssa Monica Sane Schepisi

Dott.ssa Jessica Iera

Dott. Alessia D'Alisera

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*